

All. "B" Raccolta n. 8146-----
 -----ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 7 NOVEMBRE-----
 -----PREMESSA-----

"Scopo di questa Società sia di provvedere, nella misura del possibile, di soccorrere i Soci bisognosi o ammalati, di diffondere tra gli abitanti di questo Comune i principi sani della democrazia e, nel caso, promuovere e cooperare con quelle istituzioni che a tali principi si ispirassero. Gli associati provvederanno ai bisogni economici della Società con i contributi stabiliti da questo Statuto. Per casi eccezionali provvederà l'assemblea dei soci a maggioranza dei voti."-----

Cominciava così, con queste parole inserite nel proprio Statuto, la storia della Società Mutua Democratica della Doria, in seguito divenuta Sette Novembre.-----


I valori fondanti a cui si doveva attenere chi aderiva alla Società di Mutuo Soccorso erano quelli della solidarietà, della mutualità e della moralità. Questo spirito impegnò gli associati, che pur possedendo un lavoro vivevano una realtà di miseria e di sfruttamento, ad autotassarsi mensilmente per tutelare chi stava peggio evidenziando una presa di coscienza e una volontà di emancipazione delle condizioni della classe operaia.-----

Gli scrupolosi verbali redatti in quegli anni parlano di un gruppo di persone di estrazione operaia e contadina che convergevano da varie località dell'Alta Val Bisagno che decisero di autotassarsi attraverso l'emissione di piccole azioni per acquistare un terreno e del materiale e, grazie al volontariato, iniziò la costruzione dell'edificio che ancora oggi ospita la sede della nostra Società. La posa della prima pietra avvenne nel 1921.-----

Il vento di speranza di libertà e di emancipazione dei lavoratori che in quegli anni soffiava ad Est influenzò anche i nostri soci che decisero di cambiare il nome della Società da Doria in Sette Novembre, in onore della data simbolo della Rivoluzione Russa.-----

L'entusiasmo dei primi anni 20 e le speranze di riscatto sociale furono però presto soffocate: proprio il nome scelto e l'ideale che recava in sé crearono i primi cruenti attriti con le squadre fasciste che stavano allora dilagando in Italia. Per due volte la Società venne data alle fiamme e per due volte ricostruita ma tutto questo non bastò agli sgherri della dittatura. L'allora Presidente fu convocato più volte ed interrogato dai militari della zona per avere spiegazioni su quale fosse il tipo di attività svolta. Seguì la confisca dei locali, dei beni e della bandiera ed infine un'ordinanza prefettizia che chiudeva definitivamente la Società definendola un covo di sovversivi da eliminare.-----

I locali furono trasformati ad uso abitativo e si riuscì a rientrarne in possesso solamente dopo la Liberazione ma solo nel 1975, dopo un contenzioso durato trent'anni contro chi



usurpò la nostra sede durante il regime, i Soci si videro riconosciuto in sede giudiziaria il legittimo diritto alla proprietà dei locali.

Anche durante i giorni caldi della Resistenza e della Liberazione gli uomini e le donne della Sette Novembre non mancarono di portare il loro contributo e fu attorno a loro che si formò il primo nucleo Partigiano che combatté sui monti e in Val Bisagno: la Brigata Volante "Severino" guidata da Michele "Gino" Campanella e fu proprio lui, con i partigiani della sua Brigata, a raggiungere per primo, il 24 aprile 1945, il centro cittadino mentre Genova stava insorgendo.

A testimonianza del legame che ci univa fu proprio Gino, durante la celebrazione del nostro settantacinquesimo anniversario nel 1984, a consegnarci e a lasciarci custodia la bandiera della Brigata.

Alla sua scomparsa avvenuta nel 2012 dispose che il suo patrimonio bibliografico di documenti e testimonianze della Lotta di Liberazione fosse lasciato in eredità alla Sette Novembre e, grazie al lavoro dei nostri volontari è nato, in un locale della nostra sede, l'Archivio Bibliografico della Resistenza a lui dedicato.

ART. 1 - Denominazione e sede

La "SOCIETA' MUTUA DEMOCRATICA 7 NOVEMBRE" è trasformata e costituita in Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii, del Codice civile e della normativa in materia, "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 7 NOVEMBRE" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Genova (GE).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 2 - Finalità e Attività

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

la promozione del volontariato e delle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che

internazionale;-----
la promozione e la tutela dei diritti delle persone, per la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità ed autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione ed esclusione sociale.-----

L' Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.lgs 117/2017:-----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 11/2017; In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione organizza: ---

- attività ricreative di aggregazione e di solidarietà.-----

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.-----

In particolare l'associazione si propone di:-----

- mettere a disposizione dei propri associati un locale dove poter consultare libri e riviste facenti parte di una propria biblioteca, ed in particolare l'Archivio Bibliografico "MICHELE GINO CAMPANELLA", di proprietà dell'Associazione.-----

- organizzare per i propri associati attività ricreative, quali - a titolo esemplificativo: corsi di ballo, corsi di ginnastica, intrattenimento con giochi da tavolo, quali la tombola;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;-----

- promozione della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. In particolare l'associazione si propone di:-----


-- collaborare con l'Autorità Giudiziaria per la messa alla prova di soggetti che scontano pene alternative al carcere con servizi di affidamento e volontariato;-----

-- prestare aiuto alle persone diversamente abili, nonché alle persone anziane.-----

Le attività sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.-----

ART. 3 - Attività diverse -----

1) L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.-----



ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili-----

1) L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.-----

2) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

3) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione-----

1) L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.-----

2) Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.-----

3) I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.-----

4) Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.-----

5) Gli aspiranti soci devono presentare domanda all'Organo di amministrazione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.-----

6) E' compito dell'Organo di amministrazione, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda comunicato entro il termine o ad essa non sia data risposta entro lo stesso

termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti dell'Associazione ove nominato, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.-----

7) Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:--

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;-----

- mancato versamento della quota associativa;-----

- morte;-----

- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.-----

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.-----

ART. 5bis - Sanzioni disciplinari-----

L'organo di amministrazione ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:----

-inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;-----

-denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;-----

-l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;-----

-il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;-----

-appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;-----

-l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.-----

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Garanti ove nominato, in mancanza al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima assemblea utile, che deciderà in via definitiva-----

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati-----


1) Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.---

2) Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:-----

-partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale entro i termini stabiliti.-----

- godere del pieno elettorato attivo e passivo;-----

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;-----



- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;-----
 - recedere dall'appartenenza all'associazione;-----
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.-----
- 3) Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:-----
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;-----
 - rispettare le delibere degli organi sociali;-----
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento; dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;-----
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;-----
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione;-----
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione;----
 - osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.-----

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria ----

- 1) L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- 2) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. -----
- 3) Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.-----
- 4) La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. -----
- 5) L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.-----
- 6) L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----


ART. 8 - Organi sociali-----

- 1) Sono organi dell'associazione:-----

- Assemblea degli associati-----
 - Organo di amministrazione-----
 - Presidente-----
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)-----
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)-----
- Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. -----

ART. 9 - Assemblea -----

- 1) L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dall'organo di amministrazione per l'approvazione del bilancio-----
 - 2) È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.-----
 - 3) L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, quando l'organo amministrativo o il Presidente lo ritengano necessario o su richiesta motivata dell'Organo di controllo (ove nominato)-----
 - 4) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.-----
 - 5) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il un terzo degli aventi diritto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.-----
- Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.-----
- Per le delibere riguardanti lo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all'articolo 18.-----
- 6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. -----
 - 7) I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.-----
 - 8) Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono



iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa. -----

Gli associati impossibilitati a partecipare all'assemblea possono delegare altri associati a rappresentarli; ogni associato non può avere più di tre deleghe.-----

9) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.-----

10) Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.-----

11) L'Assemblea ha i seguenti compiti:-----

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;-----
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;--
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;-----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.----
- al termine del mandato discute la relazione dell'organo di amministrazione uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; -----
- elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;-----
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico. -----

ART. 10 - Organo di amministrazione-----

1) L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di undici. I componenti non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.-----

2) L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali

dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.-----

3) L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.-----

4) L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;-----

5) Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente.-----
Tale verbale è conservato nel libro verbali ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.-----

6) L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti, l'Organo di amministrazione decade.-----

L'organo di amministrazione può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. L'organo di amministrazione decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.-----

7) L'Organo di Amministrazione elegge al suo interno:-----

- il presidente;-----

- il vicepresidente;-----

- il Segretario: il segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute dell'organo di amministrazione e li firma con il Presidente; presiede le sedute dell'organo di amministrazione in assenza del Presidente e del Vicepresidente.-----

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del organo di amministrazione eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente secondo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo.-----


L'Organo di Amministrazione può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.-----

8) L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:-----

- convoca l'Assemblea dei soci;-----

- amministra l'associazione;-----

- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e



cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;-----
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;-----
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;-----
-decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale; -----
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri; -----
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
9) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

ART. 11 - Il Presidente-----

- 1) Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.-----
- 2) L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.-----
- 3) Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.-----
- 4) Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.-----
- 5) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.-----

ART. 12 - Organo di controllo -----

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti

iscritti al Registro dei Revisori Legali.-----

2. L'organo di controllo:-----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;-----

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;-----

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;-----

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017. ----

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti-----

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.-----

ART. 14 - Risorse -----

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.-----

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione. ----


ART. 15 - Bilancio d'esercizio-----

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.-----

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.-----

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs.



117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

5. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.-----

6. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.-----

ART. 16 - Bilancio sociale-----

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.-----

ART. 17 - Libri sociali obbligatori-----

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.-----

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento--

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-----

ART. 19 - Disposizioni generali-----

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.-----


ART. 20 - Disposizioni finali-----

1. Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale "ARCI aps", del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle norme vigenti.-----

Firmato: MANGINI GIORGIO-----

" : DAVIDE FERRANDO NOTAIO-----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE RILASCIO PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE
Campomorone, - 3 AGO 2020



Sezione riservata all'Ufficio

Liquidazione	Totale	€ 235,00	
	Imposta ipotecaria	€ 200,00	Imposta di bollo -
	Tassa ipotecaria	€ 35,00	Sanzioni amministrative -

Eseguita la formalità.

Ricevuta/Prospetto di cassa n. 22172
Protocollo di richiesta GE 108110/1 del 2020

Il Conservatore
Conservatore MOSCHETTI ORNELLA

Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO NOTARILE PUBBLICO	
Data	30/07/2020	Numero di repertorio 9598/8146
Notaio	FERRANDO DAVIDE	Codice fiscale FRR DVD 72P12 I480 E
Sede	CAMPOMORONE (GE)	

Dati relativi alla convenzione

Specie	ATTO TRA VIVI
Descrizione	147 TRASFORMAZIONE DI SOCIETA'
Voltura catastale automatica	NO

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n.	1			
Comune	D969 Q - GENOVA (GE)	GENOVA		
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	STR	Foglio 32	Particella 232	Subalterno -
Natura	C4 - FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI		Consistenza	224 metri quadri
Indirizzo	VIALE DEI CIPRESSI			N. civico 1

Piano	T-1				
Immobile n.	2				
Comune	D969 B - GENOVA (GE) SEZ 2				
Catasto	TERRENI				
Foglio	32 Particella	231	Subalterno	-	
Natura	EU - ENTE URBANO		Consistenza	5 are 87 centiare	
Indirizzo	VIALE DEI CIPRESSI				N. civico -

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di FAVORE
Denominazione o ragione sociale ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 7 NOVEMBRE
Sede GENOVA (GE)
Codice fiscale 80037630102
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO
Denominazione o ragione sociale SOCIETA' MUTUA DEMOCRATICA 7 NOVEMBRE
Sede GENOVA (GE)
Codice fiscale 80037630102
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

CON IL VERBALE CHE SI TRASCRIVE E' STATO DELIBERATO DI APPROVARE LA TRASFORMAZIONE DELLA "SOCIETA' MUTUA DEMOCRATICA 7 NOVEMBRE" NELLA "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 7 NOVEMBRE", RIMANENDO INVARIATA LA PROPRIA SEDE IN GENOVA (GE), VIALE DEI CIPRESSI N. 2, CON CONSEGUENTE APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO; - DI CONFERMARE, QUALI MEMBRI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE PREDETTI SIGNORI MANGINI GIORGIO, PRESIDENTE; BERARDI ROSARIO VICEPRESIDENTE; VAGNINI MARIA GRAZIELLA, VICESEGRETRARIO; RUSSO TOMMASO, SEGRETRARIO; PESCIALLO GIORGIO, TESORIERE; BOSCO ENNIO, CONSIGLIERE; CASINI GIUSEPPE, CONSIGLIERE; CHIODI SERGIO CONSIGLIERE; RIVA CARLO, CONSIGLIERE; RUSSO MARIA, CONSIGLIERE; SALOMONE MAURO, CONSIGLIERE; BAGHINO GIOVANNI BATTISTA, CONSIGLIERE; CALIRI ANGELO, CONSIGLIERE; SCIALPI GIUSEPPE, CONSIGLIERE; E QUALE REVISORE DEI CONTI IL SIGNOR GIOE' GIOVANNI, I QUALI HANNO PRIMA D'ORA MANIFESTATO L'INTENZIONE DI ACCETTARE L'INCARICO; - DI DELEGARE IL PRESIDENTE SIGNOR MANGINI GIORGIO, A COMPIERE TUTTE LE PRATICHE E FORMALITA' DIPENDENTI DALL'ATTO ED ANCHE A RICHIEDERE L'ISCRIZIONE DEL PRESENTE ENTE PRESSO IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE AUTORIZZANDO AD APPORTARE ALL'ATTO STESSO E ALLO STATUTO ALLEGATO TUTTE LE MODIFICAZIONI, SOPPRESSIONI E AGGIUNTE CHE VENISSERO A TAL FINE RICHieste DALLE COMPETENTI AUTORITA'. STANTE QUANTO SOPRA DELIBERATO L'ASSEMBLEA HA DATO ATTO CHE: - IL NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE E' QUELLO CHE, PREVIA LETTURA DATANE IN ASSEMBLEA, E' STATO CONFERMATO ED APPROVATO DA PARTE DI TUTTI GLI ASSOCIATI PRESENTI ALLEGATO AL PREDETTO VERBALE SOTTO LA LETTERA "B". AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DEL PREDETTO ATTO IL COMPARENTE INSTA PER L'APPLICAZIONE DI UN'IMPOSTA FISSA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 82, COMMA 3, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 (CD. CODICE DEL TERZO SETTORE) IN QUANTO TRATTASI DI TRASFORMAZIONE DI

Nota di trascrizione

Registro generale n. 22407
Registro particolare n. 16229
Presentazione n. 101 del 04/08/2020

UTC: 2020-08-03T15:57:54.117048+02:00

Pag. 3 - Fine

ENTI DEL TERZO SETTORE DA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, CON CONSEGUENTE ADOZIONE DI UN NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE. VERRANNO VOLTURATI ALL'ASSOCIAZIONE NELLA NUOVA FORMA E NUOVA DENOMINAZIONE, A SEMPLICE ESIBIZIONE DEL PREDETTO ATTO, TUTTI I CONTRATTI IN CORSO CON QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA, ENTE PUBBLICO O PRIVATO, NONCHE' TUTTI I CONTI E DEPOSITI ANCHE CAUZIONALI ED OGNI ALTRA RAGIONE ATTIVA O PASSIVA DELLA SOCIETA', COSICCHE' LA STESSA SUBENTRI IN TUTTO E PER TUTTO NEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' TRASFORMATA. VERRANNO VOLTURATI NEI REGISTRI IMMOBILIARI ALL'ASSOCIAZIONE NELLA NUOVA FORMA E NUOVA DENOMINAZIONE GLI IMMOBILI, DI PROPRIETA' DELL'ENTE, SITI NEL COMUNE DI GENOVA (GE), E PRECISAMENTE: UNITA' IMMOBILIARE SEGNATA CON IL CIVICO NUMERO 1 (UNO) DI VIALE DEI CIPRESSI, ARTICOLATA SU DUE PIANI, TERRENO E PRIMO, DELLA CONSISTENZA CATASTALE DI METRI QUADRATI DUECENTOVENTIQUATTRO, CON ANNESSA CORTE (CENSITA AL FOGLIO 32, PARTICELLA 232 E PARTICELLA 231, A CUI E' STATA UNITA LA PARTICELLA 233, OGGI SOPPRESSA); L'UNITA' IMMOBILIARE RISULTA CENSITA AL CATASTO DEI FABBRICATI DEL COMUNE DI GENOVA ALLA SEZIONE URBANA STR, FOGLIO 32, PARTICELLA 232, Z.C. 5, CATEGORIA C/4, CLASSE 2, CONSISTENZA MQ 224, SUPERFICIE CATASTALE TOTALE MQ 330), R.C. EURO 1.006,47, MENTRE LA CORTE RISULTA CENSITA AL CATASTO DEI TERRENI DEL COMUNE DI GENOVA ALLA SEZIONE 2, FOGLIO 32, PARTICELLA 232, ENTE URBANO, ARE 00 CA 11, SENZA CLASSE NE' REDDITO E FOGLIO 32, PARTICELLA 231, ENTE URBANO, ARE 05, CA 87, SENZA CLASSE NE' REDDITO. GLI EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE DI CUI AL PREDETTO ATTO DECORRERANNO DALLA DATA ODIERNA. L'ASSOCIAZIONE RISULTANTE DALLA TRASFORMAZIONE PROSEGUE IN TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI ATTIVI E PASSIVI, ANCHE PROCESSUALI, ESISTENTI IN CAPO ALLA "SOCIETA' MUTUA DEMOCRATICA 7 NOVEMBRE". IL COMPARENTE HA AUTORIZZATO OGNI ENTE PUBBLICO O PRIVATO A VOLTURARE TUTTI GLI ATTI, RAPPORTI CONTRATTI ALL'ASSOCIAZIONE NELLA NUOVA FORMA GIURIDICA.

